



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 60 DEL 30 gennaio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da ____OMISSIS____ S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 106 all'interno del centro abitato del ____OMISSIS____ – lotto II - Importo a base d'asta: euro 347.205,15 - S.A.: ____OMISSIS____

PREC 249/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 114392 del 5 ottobre 2017 presentata dalla società ____OMISSIS____ S.r.l., nella quale l'istante lamenta che la comunicazione ai concorrenti della data della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche non sia stata effettuata tramite pec ma unicamente mediante la pubblicazione di un avviso sull'Albo pretorio on-line, nonostante il disciplinare di gara prevedesse che «tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC». L'istante rileva inoltre che nella successiva comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria (risultanze di gara), in data 14 settembre 2017, non è stata indicato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 14 dicembre 2018;

VISTA la documentazione in atti e la memoria prodotta dalla stazione appaltante;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'obbligo di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l'ora e il luogo delle sedute della commissione di gara, in modo da garantire loro l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, costituisce un adempimento necessario ai fini dell'integrazione del carattere di pubblicità della seduta (Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911);

CONSIDERATO che il bando (p.to 6.4) e il disciplinare di gara (p.to 14) hanno individuato unicamente la data della prima seduta pubblica (27 luglio 2017) e che la prosecuzione delle attività del seggio di gara, dovuta alla numerosità dei concorrenti e ai conseguenti adempimenti in tema di soccorso istruttorio, hanno reso necessaria la prosecuzione dei lavori in una successiva seduta pubblica, fissata



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

alla data dell'8 settembre 2017, nel rispetto dei principi di concentrazione e continuità delle sedute e resa nota mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio on-line;

RITENUTO che la modalità di convocazione alla nuova seduta pubblica risulta astrattamente rispettosa dei principi di *par condicio* e di trasparenza e generalmente ritenuta idonea ad assolvere gli oneri procedurali di pubblicità ed effettiva conoscibilità, oltre che coerente con la prassi seguita dalle amministrazioni committenti (TAR L'Aquila, Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 729; Parere AVCP n. 76 del 9 maggio 2013);

CONSIDERATO, in riferimento alla censura relativa alla mancata indicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto nell'ambito della comunicazione delle risultanze di gara, che tale adempimento risulta regolarmente effettuato con la pubblicazione e comunicazione tramite pec a tutti i concorrenti della determinazione di aggiudicazione definitiva, adottata in data 22 novembre 2017;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito